

SCHEMA DI CONTRATTO PER SERVIZIO DI RECUPERO SALME IN LUOGHI COMPRESI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI IMOLA E DI COMPETENZA DEGLI ENTI SOCI DI AREA BLU SPA SU CHIAMATA DELLA PUBBLICA AUTORITÀ E TRASPORTO DELLE SALME STESSE ALL'OBITORIO O ALTRO LUOGO SECONDO L'ORDINE IMPARTITO DALLA COMPETENTE PUBBLICA AUTORITÀ, AD OPERA DI AGENZIE FUNEBRI IN ACCORDO QUADRO - CIG ZF32AB8DF2

Numero contratto: 183/2019

TRA

1) AREA BLU SPA (c.f./ partita IVA 00828601203) che nel prosieguo del presente Atto verrà chiamato per brevità anche "Appaltante" nella persona di _____, in qualità di _____;

E

2) _____ con sede legale in _____ codice fiscale _____ - Partita IVA _____, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, indirizzo pec _____, che nel prosieguo del presente Atto verrà chiamato per brevità anche "Esecutore" nella persona di _____, nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente contratto, in qualità di _____;

(Oppure: il Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti che nel prosieguo del presente Atto verrà chiamato per brevità anche "Esecutore" con sede in _____ composto da:

_____ (capogruppo) con sede legale in _____ codice fiscale _____ - Partita IVA _____, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, indirizzo pec _____ nella persona di _____, nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente contratto, in qualità di _____ che partecipa per l'esecuzione della seguente parte _____;

_____ (mandante) con sede legale in _____ codice fiscale _____ - Partita IVA _____, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, indirizzo pec _____ nella persona di _____, nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente contratto, in qualità di _____

che partecipa per l'esecuzione della seguente parte _____ come da mandato allegato.)

PREMESSO CHE

- l'Appaltante ha fornito all'Esecutore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui l'Esecutore è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; ulteriori informazioni saranno fornite in sede di modulo d'ordine;

- l'Esecutore ha presentato la garanzia di esecuzione del contratto (garanzia definitiva) prescritta dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e all'art. 18 del presente contratto mediante ____ dell'importo di € ____;
 - (*eventuale*: tale garanzia è stata ridotta, ai sensi dell'art. 103 che richiama l'art. 93 D. Lgs 50/2016, in quanto l'Esecutore:
 - ha presentato la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 (riduzione del 50%)
 - ricade nella definizione di microimprese, piccole e medie imprese oppure è un raggruppamento di operatori economici o consorzio ordinario costituito esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (riduzione del 50%);
 - è in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento(CE)n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25/11/2009, (riduzione del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo)
 - è in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001 (riduzione del 20%)
 - sviluppa un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 (riduzione del 15%)
 - è in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE)n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (riduzione del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo)
 - è in possesso del rating di legalita' e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operativita' in qualita' di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (riduzione del 30% non cumulabile).
- (*nel caso di consorzi* di cui all'articolo 45, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs 50/2016: il Consorzio assegna l'esecuzione del contratto a ____.)
- (*nel caso di RTC o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o imprese aderenti al contratto di rete* non ancora costituiti: vista la procura conferita al legale rappresentante del capogruppo con atto in data ____ ed il mandato collettivo speciale con rappresentanza;)
- (*eventuale* Prima o contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto l'Esecutore ha depositato all'Appaltante i seguenti contratti relativi a prestazioni rese in favore dell'Esecutore in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto, che non costituiscono subappalto ai sensi dell'art. 105 c. 3 lett. c-bis) D. Lgs 50/2016: _____. Per essi sono state effettuate le verifiche previste all'art. 80 D. Lgs 50/2016).
- Essendo il contratto affidato con modalità semplificata, senza effettuare la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., ma sulla base unicamente dell'autodichiarazione dell'Esecutore (vedi Regolamento contratti dell'Ente), l'Esecutore prende atto che, ai sensi delle L.G. ANAC n. 4, qualora dalle verifiche successive l'Esecutore dovesse risultare non in regola con quanto autodichiarato, l'Appaltante procederà alla risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, all'incameramento della cauzione definitiva oppure all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto.
- Il presente atto costituisce parte integrante della gara SATER n. _____;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto del contratto, modalità di esecuzione, prezzi unitari e penali

Il contratto ha per oggetto l'esecuzione del servizio obbligatorio di recupero e trasferimento all'obitorio, o in altro luogo disposto dalla Pubblica Autorità, dei deceduti rinvenuti sulla pubblica via o in luogo pubblico, o altro luogo indicato, nel territorio del Comune di Imola nonché nei territori di riferimento degli enti soci di Area Blu che richiedano questo servizio alla stazione appaltante secondo il calendario settimanale di esecuzione indicato nell'allegato A (che verrà redatto una volta aggiudicata la gara e sorteggiati i vari esecutori secondo le specifiche indicate nell'avviso di manifestazione d'interesse).

Il servizio di recupero salme o cadaveri sulla pubblica via o in luogo pubblico è effettuato dall'Esecutore, su richiesta della Pubblica Autorità e consiste nel trasporto all'obitorio o altra destinazione indicata.

Il servizio, qualora richiesto nell'ambito delle settimane elencate nell'allegato A, non può essere rifiutato per alcuna ragione, deve essere sempre garantito e tempestivamente eseguito, durante i giorni feriali e festivi, nonché durante le ore notturne (intendendo per ore notturne quelle intercorrenti tra le ore 20:00 della sera e le ore 07:00 del mattino). A tal fine l'Esecutore deve sempre attivare e comunicare ad Area Blu S.p.A. almeno un recapito telefonico certo di reperibilità. L'Esecutore deve garantire, secondo il calendario stabilito nell'allegato A, la pronta reperibilità di mezzi, forniture e personale al fine di eseguire con tempestività il servizio richiesto. Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro 40 minuti dall'attivazione. In caso di ritardo contestato dalla Pubblica Autorità sarà applicata una penale di € 100,00 per ogni ora di ritardo.

Qualora dal mancato rispetto dei termini derivi all'Appaltante un ulteriore danno, resta salva l'azione di risarcimento ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile.

A giustificazione del ritardo l'Esecutore non potrà mai attribuire la causa ad altri soggetti che provvedano, per conto dell'Appaltante, ad altri lavori, servizi o forniture, se l'Esecutore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto all'Appaltante il ritardo a questi soggetti ascrivibile, affinché l'Appaltante stesso possa fare regolare contestazione. A seguito di un ritardo superiore alle 2 ore l'Appaltante si riserva di fare eseguire la prestazione ad altri.

Il servizio deve essere garantito, a seconda del calendario nell'allegato A, 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno feriali e festivi mediante personale avente i requisiti previsti da vigenti leggi e regolamenti.

Area Blu S.p.A. provvederà a trasmettere il calendario contenuto nell'allegato A (e la relativa turnazione) alle Autorità locali di Polizia e di Pubblica Sicurezza.

Per sopravvenute esigenze, con preavviso di 30 giorni che sarà inoltrato agli Esecutori tramite apposita comunicazione via PEC, il calendario potrà essere modificato da Area Blu S.p.A., garantendo equilibrio, proporzionalità e trasparenza tra le ditte esecutrici.

L'Esecutore dovrà eseguire il servizio di recupero della salma/cadavere dal luogo del suo rinvenimento ed il trasporto all'obitorio o nel luogo indicato dalla Pubblica Autorità, ai seguenti prezzi:

- € 190,00 (esente IVA art. 10 DPR 633/1972) per ciascun servizio svolto in giorno festivo o feriale notturno dalle ore 20.00 alle ore 7.00;
- € 150,00 (esente IVA art. 10 DPR 633/1972) per ciascun servizio svolto in giorno feriale diurno dalle ore 7.00 alle 20.00.

Non è previsto un minimo garantito: verranno pagate solamente le prestazioni effettivamente eseguite.

In caso di mancato rispetto delle condizioni contenute nel presente contratto Area Blu, si riserva la facoltà, previa contestazione scritta all'Esecutore, di affidare d'ufficio l'esecuzione delle prestazioni contestate ad altro soggetto, salvo rivalsa del risarcimento danni, sull'esecutore.

All'Esecutore è vietato lo svolgimento di ulteriori attività di intermediazione e vendita proprie delle imprese di onoranze funebri (conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, vendita di casse mortuarie ed altri articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale) all'interno di strutture sanitarie e socio assistenziali di ricovero e cura (pubbliche e private), di strutture obitoriali, di cimiteri e di locali comunali e che pertanto l'appalto avrà ad oggetto esclusivamente l'esercizio dei servizi in oggetto.

Art. 2 - Quantitativo massimo e stima del contratto

Il valore stimato del contratto, che sarà suddiviso, in base a quanto effettivamente prestato, tra gli operatori economici aggiudicatari del servizio, è di € 18.000,00 (IVA esclusa) distribuito per tutto l'arco di durata del contratto previsto all'art. 4. Tale stima è effettuata in ragione delle previsioni del fabbisogno, determinato al meglio delle possibilità e conoscenze attuali nell'arco temporale di durata dell'accordo quadro, pertanto detta stima non è in alcun modo impegnativa né vincolante.

Le prestazioni effettive da fornire saranno determinate di volta in volta da parte della Pubblica Autorità; pertanto, il predetto valore è frutto di una sola stima, da considerarsi non vincolante per l'Appaltante, costituendo l'Accordo Quadro unicamente la regolamentazione per la richiesta delle prestazioni.

La stipula del contratto non comporta, quindi, di per sé alcun obbligo per l'Appaltante di fare eseguire i servizi e, pertanto, le obbligazioni reciproche sorgeranno in seguito all'emanazione dei singoli Moduli d'Ordine. L'Esecutore si impegna ad eseguire i servizi individuati nel presente atto fino alla concorrenza dell'importo del valore stimato del contratto.

L'esecuzione dei servizi oggetto dell'accordo quadro non è affidata all'Esecutore in via esclusiva, pertanto l'Appaltante può affidare i medesimi anche a soggetti diversi dall'Esecutore.

Art. 3 - Responsabilità dell'Esecutore circa l'esecuzione del contratto

L'Esecutore è l'unico responsabile dell'esecuzione del presente contratto in conformità alle migliori regole d'arte, alle prescrizioni della normativa vigente in materia, nonché della perfetta rispondenza alle condizioni contrattuali tutte. Egli deve eseguire il servizio a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura.

Ai sensi dell'art. 26 c. 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008, l'Appaltante non ha redatto il DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza), in quanto si tratta di servizi che non comportano interferenza e comunque servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, e non comportano rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10/3/1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81/1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al DPR 177/2011, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del D. Lgs 81/2008. Conseguentemente il costo delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni è pari a zero.

In caso di inosservanza alle norme di sicurezza e igiene sul lavoro sarà applicata, per ciascuna infrazione, una somma pari alla sanzione penale comminata anche a titolo di oblazione.

L'Appaltante si riserva di effettuare verifiche sulla corretta esecuzione, anche a sorpresa ai sensi dell'art. 31 c. 12 D. Lgs 50/2016.

Art. 4 - Durata dell'accordo quadro e proroga tecnica

L'Accordo Quadro ha una durata di 36 mesi, decorrenti dalla data di stipula del presente contratto, ed i servizi devono essere svolti da ciascun Esecutore nel relativo ambito delle settimane indicate nell'allegato A.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l'Appaltante può rilasciare il Modulo d'Ordine. L'eventuale raggiungimento anticipato del valore stimato dell'AQ, aumentato del quinto, determinerà l'estinzione automatica del contratto.

E' fatto divieto all'Esecutore di sospendere o interrompere l'esecuzione del presente contratto anche nei casi di mancato o ritardato pagamento da parte dell'Appaltante o quando siano in atto controversie con l'Appaltante.

Alla scadenza del contratto, nel caso non dovessero risultare concluse le formalità relative alla nuova procedura di affidamento, l'Appaltante potrà chiedere all'Esecutore di proseguire il servizio (nel rispetto delle settimane di turnazione) per il periodo strettamente necessario alla conclusione del nuovo affidamento (Proroga Tecnica).

Art. 5 - Rendicontazione attività e sospensione

Per le prestazioni eseguite l'Esecutore dovrà rilasciare all'Appaltante, entro il giorno successivo, il foglio interventi in duplice copia con l'esatta indicazione dell'entità delle prestazioni; copia del foglio d'intervento sarà restituita firmata per ricevuta.

E' fatto divieto all'Esecutore di sospendere o interrompere l'esecuzione del presente contratto anche nei casi di mancato o ritardato pagamento da parte dell'Appaltante o quando siano in atto controversie con l'Appaltante.

Art. 6 - Pagamenti

L'Esecutore acquisisce il diritto al pagamento solo a intervento ultimato.

I pagamenti saranno eseguiti mensilmente, comprendendo tutti i Moduli d'Ordine ultimati nel mese precedente, per i quali non ci siano contestazioni.

Ogni Modulo d'Ordine, dovrà essere debitamente compilato con data di inizio - data di fine attività, se a ore con l'indicazione dell'orario d'inizio e di fine e con l'indicazione del prezzo finale di intervento relazionato a quanto indicato all'art. 1.

Il pagamento avverrà entro 60 giorni data fine mese data fattura, in espressa deroga al D. Lgs 231/2002, dopo la verifica della regolare esecuzione del contratto.

Le fatture dovranno essere inviate all'indirizzo mail: fatture@cert.areablu.com oppure all'indirizzo della sede operativa di Area Blu in Via Lambertini n. 6, e dovranno essere obbligatoriamente indicati i seguenti dati:

- **numero del contratto 183/2019**
- **numero del CIG ZF32AB8DF2**
- **estremi del C/C bancario e/o postale (codice IBAN) sul quale pagare la prestazione che dovrà essere uno tra quelli elencati nella comunicazione dei C/C dedicati.**

Le fatture devono essere emesse esclusivamente in formato elettronico, ai sensi dell'art. 25 D.L. 66/2014 e devono riportare il CIG e l'eventuale CUP indicati nell'oggetto - **Codice Destinatario: ZXNLOHW.**

Dovranno essere inoltre allegate le copie del modulo d'ordine.

L'Appaltante è soggetto allo "split payment" (punto E del Decreto MEF pubblicato il 27.6.2017) per cui l'Appaltatore deve indicare in fattura sia l'imponibile che l'IVA (evidenziando il richiamo all'art. 17-ter DPR 633/1972).

Il pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva tramite il DOL (Durc on line) riportante esito positivo, sia dell'Esecutore che dei subappaltatori. Nel caso il DOL segnali un'inadempienza contributiva relativa a soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Appaltante procederà a trattenere dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, sulla base di quanto segnalato dagli Enti previdenziali/assicurativi (compresa la Cassa Edile). L'Appaltante procederà al pagamento delle inadempienze accertate mediante il DOL direttamente agli Enti di cui sopra.

L'Esecutore dovrà allegare alla fattura il Modulo d'Ordine. L'Esecutore è altresì obbligato, alla fine di ogni mese, ad inviare alla Direzione del Servizio, un elenco delle fatture e dei preventivi indicando l'importo totale dei lavori commissionati e il residuo disponibile (riferito al valore stimato del contratto dell'accordo quadro di cui all'art. 2).

I pagamenti verranno effettuati con accredito su c/c dedicato intestato all'Esecutore o al capogruppo in caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (RTC); le coordinate bancarie dovranno essere comunicate all'Appaltante. In alternativa, nel caso di RTC, la liquidazione potrà avvenire a favore di ciascun componente il raggruppamento, per l'importo da ciascuno fatturato, ma in tale caso la fattura dovrà esser accompagnata da apposita autorizzazione da parte del capogruppo. Anche nel caso di cessione del credito il cessionario è tenuto ad indicare il CIG e ad anticipare i pagamenti all'Esecutore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati.

La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall'Appaltante sono indicate nella apposita comunicazione. E' facoltà dell'Esecutore sostituire le persone indicate, ma tale sostituzione non ha efficacia nei rapporti con l'Appaltante fintanto che non sia stata ad esso ritualmente comunicata.

Nel caso il DOL segnali un'inadempienza contributiva relativa a soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Appaltante procederà a trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, sulla base di quanto segnalato dagli Enti previdenziali/assicurativi. L'Appaltante procederà al pagamento delle inadempienze accertate mediante il DOL direttamente agli Enti di cui sopra.

L'Esecutore non avrà diritto ad anticipazioni del prezzo contrattuale in base all'art. 5 DL 79/1997 convertito in Legge 140/1997.

Gli eventuali interessi moratori calcolati sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c. 2 c.c.

L'Appaltante si riserva il diritto di compensazione ai sensi dell'art. 1241 c.c., anche relativamente ad altri contratti.

Art. 7 - Osservanza delle disposizioni di Legge

Al contratto si applicano, nell'ordine, le disposizioni del D. Lgs 50/2016, del DPR 207/2010 per quanto ancora in vigore, del DM 145/2000 (per gli articoli ancora in vigore), del DM 49/2018 e del codice civile. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.

Eventuali refusi e/o disposizioni che dovessero apparire in contrasto andranno interpretate secondo la normativa vigente al momento della stipula dello stesso.

L'Esecutore si obbliga al rispetto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Codice Etico approvati e pubblicati sul sito dell'Appaltante.

Si applica l'art. 1 cc. 125 e seguenti L. 124/2017, per quanto pertinente.

Area Blu dichiara di avere approvato il Codice Etico ed adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 (MOG) e quindi richiede all'Esecutore di conformare i propri comportamenti alla suddetta normativa ed ai precetti di comportamento enucleati nel Codice Etico e nel MOG, che l'Esecutore dichiara di conoscere e di approvare. L'Esecutore si obbliga, di conseguenza, nell'espletamento dell'attività oggetto del presente contratto, a uniformarsi al rispetto dei precetti di comportamento e delle prescrizioni di cui al Codice Etico ed al MOG adottati da Area Blu S.p.A.. Pertanto, si conviene espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., che l'inadempimento dell'Esecutore agli impegni di cui sopra darà facoltà a Area Blu S.p.A. di dichiarare automaticamente risolto il presente contratto. A tal fine, Area Blu S.p.A. dovrà comunicare all'Esecutore, con lettera raccomandata a.r. o PEC, l'intenzione motivata di avvalersi della clausola risolutiva. Rimangono ferme ed impregiudicate le conseguenze della responsabilità per inadempimento imputabile all'Esecutore e quindi il diritto di Area Blu S.p.A. di agire per ottenere il risarcimento dei danni subiti, ai sensi di legge.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia mortuaria e in materia contrattuale nonché ai regolamenti comunali, anche con riferimento a qualunque ipotesi di danno eventualmente subito da Area Blu, dal Comune di Imola o soci di Area Blu che hanno richiesto all'Appaltatrice l'estensione del servizio.

Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati:

- a. Polizze di garanzia previste nell'articolo "garanzie";
- b. Allegato A: calendario settimanale in cui deve essere svolto il servizio;
- c. Eventuale pertinente documentazione tecnica presentata in sede di gara;
- d. Addendum contrattuale privacy.

E' vietata la riproduzione, imitazione e contraffazione per altri lavori estranei al presente contratto di documenti, disegni, schizzi, modelli, ecc., consegnati all'Esecutore sia in sede di gara sia in corso di esecuzione del contratto.

Art. 9 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Esecutore - Responsabilità dell'Esecutore

L'esecutore sostiene tutti i costi dei servizi e si assume ogni responsabilità nei confronti del personale e dei terzi derivante da qualsiasi atto o fatto inerente lo svolgimento degli stessi. Area Blu è assente da ogni responsabilità al riguardo. Per l'effettuazione dei predetti servizi l'esecutore deve avvalersi esclusivamente di mezzi e personale in regola con le vigenti normative in materia, intendendosi pertanto escluso l'impiego di personale diverso. Il personale adibito ai servizi deve risultare idoneo e deve sempre mantenere un comportamento rispettoso e consono alla circostanza. Saranno a carico dell'Esecutore gli oneri ed obblighi seguenti dei quali tener conto nel formulare l'offerta:

- 1) L'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni legislative e regolamentari relative alla prevenzione degli infortuni e l'igiene sul lavoro e sulla sicurezza in generale, le assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le previdenze per la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, nonché la tutela, protezione e assistenza dei lavoratori, l'assunzione delle categorie protette, il pagamento di ogni contributo, indennità e anticipazione posti a carico dei datori di lavoro.
Ai sensi dell'art. 30 c. 4 D. Lgs 50/2016, al personale impiegato nel presente contratto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
- 2) L'assunzione di responsabilità circa l'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi, così da sollevare l'Appaltante da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi.
- 3) L'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette alle prestazioni stesse e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà sull'Esecutore restandone sollevato l'Appaltante.
- 4) Le eventuali segnalazioni per garantire la sicurezza delle persone o cose.
- 5) L'Esecutore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 legge n. 136/2010. L'Esecutore deve comunicare all'Appaltante gli estremi identificativi del c/c dedicato, entro il termine previsto all'art. 3 comma 7 L. 136/2010, e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
- 6) L'obbligo della permanenza nell'ambito territoriale del Nuovo Circondario Imolese della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre e trasporto funebre, nelle forme e requisiti previsti dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 156/2005 e n. 1678/ 2019.

- 7) L'Esecutore deve garantire la continuità del servizio. In caso di sciopero dei propri dipendenti l'Esecutore dovrà darne tempestiva comunicazione scritta all'Appaltante in via preventiva e tempestiva. L'Esecutore è altresì tenuto ad assicurare, trattandosi di funzionamento di servizi pubblici essenziali, un servizio ridotto, garantendo comunque la presenza di un numero minimo di addetti.
- 8) Durante l'esecuzione del servizio del presente contratto è fatto divieto all'Esecutore di svolgere attività per il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, per la vendita di casse mortuarie ed altri articoli funebri e per ogni altra attività connessa all'evento.
- 9) L'Esecutore sarà responsabile della custodia sia delle proprie attrezzature, sia dei prodotti utilizzati. L'Appaltante non sarà responsabile in caso di danni o furti.
- 10) L'Esecutore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2 c. 3 del DPR 62/2013. L'Esecutore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al DPR 62/2013 può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Esecutore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Si dichiara espressamente che di tutti gli obblighi ed oneri specificati si è tenuto conto nello stabilire l'offerta.

In caso di negligenza o inadempienza nell'esecuzione dei servizi, così come previsti dal presente contratto, oltre a quanto previsto all'art. 1 e all'art. 11 si applicherà la pena pecuniaria di € 500,00.

Art. 10 - Verifica di conformità

L'Appaltante emette il certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 102 D. Lgs 50/2016, non oltre 40 giorni dal termine di durata del presente accordo quadro, con gli stessi effetti del certificato di verifica di conformità.

Art. 11 - Risoluzione del contratto per fatto dell'Esecutore - clausola risolutiva

Nel caso di ripetuta inosservanza da parte dell'Esecutore anche di un solo degli obblighi previsti dal presente contratto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, frode nella esecuzione del servizio; inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione o dei suoi assistenti, riguardanti le modalità di esecuzione del servizio; esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto; inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro, sospensione del servizio senza giustificato motivo, reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio affidato; ritardo nell'effettuazione delle prestazioni; mancata sostituzione delle unità di personale che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro; inadempimento rispetto alle prescrizioni di cui al Codice Etico ed al MOG adottati da Area Blu S.p.A.), nonché nei casi previsti dall'art. 108 D.Lgs 50/106, Area Blu potrà risolvere il presente, senza obblighi di preavviso, diffida o costituzione in mora, fatta salva ogni azione per danni.

Il medesimo diritto avrà l'Appaltante nei seguenti casi:

- quando l'Esecutore, per qualsiasi ragione non prevista, sospenda l'esecuzione del contratto;
- subappalto;

- mancanza dell'autorizzazione prevista all'art.9

Ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la risoluzione si verifica di diritto quando l'Appaltante dichiara all'Esecutore che intende valersi della clausola risolutiva nei seguenti casi:

- a) l'Esecutore ha eseguito transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane spa (art. 3 legge 136/2010);
- b) associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- c) inadempimenti gravi in materia di sicurezza;
- d) per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico che riguardi lo svolgimento del servizio con nocumento dell'igiene, decoro e sicurezza dell'ordine pubblico.

Nel caso di risoluzione saranno posti a carico dell'Esecutore i maggiori oneri che l'Appaltante deve sopportare anche con riferimento al ritardo accumulato. A tale scopo può rivalersi sulla cauzione definitiva.

Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio potrà riguardare soltanto il risarcimento e non l'annullamento del provvedimento adottato dall'Appaltante.

Resta inteso che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1 c. 3 DL 95/2012, nel caso nel corso della durata del contratto venga ad essere disponibile una convenzione di cui all'art. 26 L. 488/1999 o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1 c. 455 L. 296/2006 con condizioni migliori rispetto al presente contratto.

Art. 12 - Recesso dal contratto

L'Esecutore potrà recedere dal contratto per validi motivi, che dovranno essere valutati ed accettati in contraddittorio dalla S.A., con preavviso di almeno tre mesi formulato per iscritto e inviato ad Area Blu S.p.A. con raccomandata A.R. oppure all'indirizzo PEC: areablu@cert.areablu.com

L'Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, avvalendosi anche delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dell'art. 1464 c.c., previo il pagamento della parte di contratto eseguita. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Esecutore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni decorsi i quali l'Appaltante effettua la verifica della parte di contratto eseguita.

Ai sensi dell'art. 1 c. 13 DL 95/2012 come convertito in L. 135/2012, il diritto di recesso può essere esercitato, previa formale comunicazione all'Esecutore con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip spa ai sensi dell'art. 26 c. 1 L. 488/1999 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi e l'Esecutore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26 c. 3 della L. 488/1999.

Art. 13 - Disposizioni generali relative ai prezzi

I prezzi si intendono comprensivi di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi al materiale, alle attività di trasporto.

I prezzi contrattuali compensano:

- a) tutti i materiali;
- b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;
- c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera macchinari e mezzi pronti al loro uso.

I prezzi stabiliti dal contratto si intendono accettati dall'Esecutore e sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento del contratto.

Nei prezzi netti di contratto sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi e oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente atto e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi e oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali

nell'esecuzione dei servizi, e comunque di ordine generale e necessari a dare i servizi compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati.

Ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a) D. Lgs 50/2016 le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate annualmente, sulla base dell'indice FOI come determinato dall'ISTAT nel mese precedente alla decorrenza del presente contratto, nella misura che eccede il 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

Art. 14 - Vicende soggettive dell'Esecutore.

Si applica quanto previsto nell'art. 48 D. Lgs 50/2016.

Art. 15 - Spese, imposte e tasse

Sono a carico dell'Esecutore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

Per quanto riguarda l'Iva si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia.

Art. 16 - Riserve, contestazioni e contenzioso

Per le contestazioni in merito all'esecuzione del contratto l'Esecutore ha l'onere di iscrizione delle riserve (art. 21 DM 49/2018). Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto del contratto idoneo a riceverle successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Esecutore; in mancanza devono essere comunicate all'Appaltante entro 10 giorni dal loro verificarsi, con lettera inviata all'indirizzo P.E.C. o con raccomandata postale. Non sono ammesse forme equipollenti per le riserve. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Esecutore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Esecutore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di 15 giorni dalla firma stessa.

Qualora ne ricorrano le condizioni sarà applicata la disciplina per l'accordo bonario prevista dall'art. 206 del D.Lgs. 50/2016.

E' esclusa la competenza arbitrale.

Per tutte le controversie tra l'Appaltante e l'Esecutore, tanto durante il corso del contratto che dopo l'ultimazione di questo, che non si siano potute definire in via amministrativa quale che sia la natura tecnica, amministrativa, giuridica, nessuna esclusa e per quanto non contemplato nel contratto, è competente il Foro di Bologna.

In ogni caso l'Esecutore non potrà sospendere l'esecuzione del contratto né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Appaltante darà per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali vengono contestati all'Esecutore il quale deve comunicare le proprie controdeduzioni entro 6 giorni dalla contestazione stessa. Qualora le controdeduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell'Appaltante, oppure non vi sia stata risposta da parte dell'Esecutore entro il suddetto termine, sono applicate all'Esecutore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Art. 17 - Subappalti e subcontratti

Vista la particolarità dei servizi oggetto del presente contratto, nonché le particolari cautele ed autorizzazioni richieste per il loro svolgimento, è vietato il subappalto.

Art. 18 - Garanzie

Ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016, l'Esecutore ha costituito la cauzione definitiva, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Esecutore. L'Appaltante si riserva la facoltà di accedere alla garanzia definitiva anche per il recupero delle penalità previste nel presente contratto.

L'importo della garanzia è del 10% dell'importo complessivo di contratto riportato all'art. 2.

Si applicano le riduzioni previste all'art. 93 c. 7 D. Lgs 50/2016, se ricorrono.

Qualora la garanzia definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari (iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D. Lgs 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D. Lgs 58/1998) questa deve essere conforme allo Schema tipo 1.2 oppure 1.2.1 del DM 31/2018, presentando la sola Scheda tecnica.

La garanzia definitiva rimarrà in tutto o in parte vincolata, anche quando a collaudo finale eseguito nulla osti da parte dell'Appaltante alla restituzione, a garanzia dei diritti dei creditori che abbiano tempestivamente attivato i rituali atti impeditivi.

L'Esecutore deve presentare una polizza assicurativa che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile per qualsiasi danno che possa essere arrecato all'Appaltante, nonché a terzi (RCT) e verso prestatori di lavori (RCO). Devono essere considerati "terzi":

- i dipendenti dell'Appaltante
- altre imprese che operano contemporaneamente nei luoghi oggetto del presente contratto.

I massimali della polizza non devono essere inferiore a € 500.000,00 per sinistro e per anno assicurato. Con riguardo agli artt. 1892 e 1893 c.c. in nessun caso eventuali riserve o eccezioni saranno opponibili all'Appaltante. La polizza assicurativa deve prevedere la clausola di rinuncia alla rivalsa anche verso l'Appaltante.

La polizza deve contenere apposita clausola per la quale l'omesso o il ritardato pagamento del premio o di commissione da parte dell'Esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti dell'Appaltante.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Esecutore anche per danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

Art. 19 - Trattamento dei dati personali

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: AREA BLU SPA

FINALITA' DEL TRATTAMENTO: I dati saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, esclusivamente nell'ambito dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto.

CATEGORIE DI DATI PERSONALI IN QUESTIONE: dati, anche di natura penale e giudiziaria, relativi alle persone fisiche che rivestono le cariche previste dalle leggi

PERIODO DI CONSERVAZIONE: fino alle necessità di comprovare la procedura di gara

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; ha inoltre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo;

FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI: dichiarazione del concorrente alla procedura di affidamento del contratto pubblico e Autorità che per legge detengono i dati (Tribunale, CCIAA ecc.)

La comunicazione di dati personali è un obbligo legale derivante dalla normativa in materia di contratti pubblici e requisito necessario per la conclusione di un contratto, pena l'impossibilità di partecipare alla procedura di scelta del contraente prima, e alla stipula del contratto poi.

La presente informativa è rivolta anche alle persone fisiche che, ai fini di legge, sono tenute alla comunicazione dei propri dati personali relativi all'Esecutore.

I dati relativi al contratto e alla sua esecuzione saranno pubblicati sul sito dell'Appaltante, sezione Amministrazione Trasparente.

Le specifiche sulla nomina del responsabile del trattamento sono contenute nell'“*Addendum Contratto - Nomina responsabile del trattamento allegato*” che costituisce parte integrante del presente contratto.

Art. 20 - Cessione del credito

Per la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto d'appalto trovano applicazione le norme dell'art. 106 c. 13 D.Lgs. n. 50/2016. Ogni cessione di credito deve essere stipulata esclusivamente mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata notarile, e deve essere preventivamente notificata all'Appaltante nei modi indicati dall'art. 106 c. 13 D.Lgs. n. 50/2016 ai fini dell'esercizio dell'eventuale diritto di opposizione dell'Appaltante su detta cessione (diritto che andrà esercitato dall'Appaltante nel termine di 45 giorni dalla data di avvenuta notifica della cessione, mediante comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario).

E' pertanto vietata qualsiasi cessione di credito anche a seguito di contratto di factoring (ai sensi della legge n. 52/1991) che non sia preventivamente notificata all'Appaltante ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 D.Lgs. n. 50/2016.

Anche nel caso di cessione del credito il cessionario è tenuto ad indicare il CIG e ad anticipare i pagamenti all'Esecutore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati.

Art. 21 - Tutela dei dati

L'Esecutore si obbliga a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del presente contratto, notizie relative all'attività svolta dall'Appaltante, di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire né a permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuto in possesso in ragione del contratto ad esso affidato e di cui in ogni caso non potrà avvalersi. L'Esecutore si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature d'elaborazione e di trasmissione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma ed a non farne oggetto d'utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Tale obbligo concerne altresì le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Esecutore sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'Esecutore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di segretezza anzidetti.

AREA BLU SPA _____

L'Esecutore _____

A norma e per gli effetti di cui all'art. 1341 codice civile l'Esecutore dichiara di aver preso piena conoscenza di tutte le clausole e condizioni su estese e, in particolare, dichiara di ben conoscere ed accettare specificatamente i sott'elencati articoli dello schema di contratto:

quantitativo massimo e stima del contratto

Responsabilità dell'Esecutore circa l'esecuzione del contratto

Pagamenti

Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Esecutore

Rifiuto della prestazione - Acquisto in danno

Risoluzione del contratto

Definizione delle controversie

Verifica di conformità

L'Esecutore _____

Data _____